



COPIA

COMUNE DI CAULONIA*(Città Metropolitana di Reggio Calabria)***DELIBERA N. 65****DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: Adesione alla rottamazione quinquies – articolo 1, commi da 82 a 101, L.N. 199/2025 e articolo 10 *quinquies*, Dl 38/2026, convertito con L. 88/2026.

L'anno **duemilaventisei** addì **trenta** del mese di **Luglio** alle ore **09:50** convocato come avvisi scritti in data 24/07/2026 prot. n.17477, notificati a mezzo pec, come da sua dichiarazione, si è riunito in Via Brigida Postorino, in Caulonia Marina, salone Biblioteca Comunale, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Agnese Panetta, in seduta ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

N. Ord	Cognome e Nome		Qualifica	Presente (Si – No)
1	Cagliuso	Francesco	Sindaco	Si
2	Campisi	Maria	Consigliere	Si
3	Panetta	Agnese	Consigliere	Si
4	Sorgiovanni	Maurizio	Consigliere	Si
5	Ierace	Antonella	Consigliere	Si
6	Commisso	Ferdinando Lorenzo	Consigliere	Si
7	Lancia	Andrea	Consigliere	No
8	Frajia	Vincenzo Antonio	Consigliere	Si
9	Caraffa	Antonella	Consigliere	Si
10	Franco	Luana	Consigliere	Si
11	Marziano	Antonio	Consigliere	Si
12	Cricelli	Maria Luisa	Consigliere	No
13	Cavallo	Ilario	Consigliere	Si

Presenti: 11**Assenti: 2**

Maiolo	Giovanni	Assessore esterno	Si
--------	----------	-------------------	----

IL PRESIDENTE:

Constatato che, essendo presenti il Sindaco e n.10 Consiglieri su n. 12 Consiglieri assegnati al Comune e su n. 12 Consiglieri in carica, l'udienza è legale a termini di legge, e premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000:

-Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere: **FAVOREVOLE**;

- Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere **FAVOREVOLE**;

per come riportati in calce alla presente deliberazione, dichiarata aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto in sede di conversione dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- L'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 38 del 2026, come modificato in sede di conversione legge n. 88 del 2026, prevede che i provvedimenti adottati dagli enti creditori siano pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ente e comunicati all'Agente della riscossione entro il 31 luglio 2026, con le modalità rese disponibili dallo stesso Agente.

- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga "*all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,*" e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'Agente della riscossione risulta che i carichi definibili affidati dal Comune ammontano complessivamente ad euro 936.253,24, di cui euro 784.838,18 a titolo di sorte capitale;

nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai medesimi carichi per euro 123.725,77, come determinati in sede di rendiconto della gestione 2025 e non ancora aggiornati agli incassi ed ai scarichi intervenuti successivamente;

per tali residui attivi risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 123.348,35;

ai fini della valutazione degli effetti finanziari dell'adesione alla definizione agevolata, il tasso di adesione dei contribuenti è stimato prudenzialmente nel 30 per cento del valore dei carichi interessati;

Gli effetti finanziari dell'adesione risultano favorevoli e sostenibili, in quanto il valore dei carichi affidati all'Agente della riscossione è significativamente superiore all'ammontare dei residui attivi tuttora iscritti nel bilancio dell'ente. L'adesione alla definizione agevolata potrà determinare maggiori incassi riferiti anche a crediti non più contabilizzati tra i residui attivi, con effetti positivi sulla liquidità dell'ente. Per la quota ancora iscritta in bilancio, la riscossione della sorte capitale consentirà la riduzione dei residui attivi e del correlato Fondo crediti di dubbia esigibilità, senza compromettere gli equilibri di bilancio, anche in considerazione dell'elevato livello di accantonamento già costituito.

l'adesione alla definizione agevolata favorisce il recupero di crediti di difficile esigibilità e di risalente formazione, accelera la regolarizzazione delle posizioni debitorie, riduce il potenziale contenzioso e semplifica la gestione dei crediti pregressi, anche in vista delle attività di riconsegna dei carichi previste dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 110/2024.

RITENUTO pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quiquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quiquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 17748 del 28/07/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espressi dalla Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

VISTO lo Statuto comunale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

D E L I B E R A

1. **Di approvare**, ai sensi dell'articolo 10-*quiquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quiquies*.
2. **Di inviare** copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
4. **Di inviare**, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
5. **Di dichiarare** l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.



COMUNE DI CAULONIA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA
DELIBERA CONSILIARE
RELATIVA ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLA
RISCOSSIONE
(ROTTAMAZIONE QUINQUIES)

**ORGANO DI REVISIONE
COMUNE DI CAULONIA (RC)**

Verbale n. 19 del 27/07/2026

OGGETTO: Parere sulla proposta delibera consiliare di adesione alla "rottamazione quinquies" di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 della Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare concernente l'adesione alla "rottamazione quinquies" di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88 sottoposta all'esame dello stesso, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che l'ente mediante la proposta delibera di cui in oggetto intende avvalersi dell'istituto della "rottamazione quinquies" per i debiti relativi a ruoli affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Premesso che l'art. 10-quinquies del decreto-legge 27/3/2026 n. 38, in sede di conversione, ha introdotto la possibilità per gli enti territoriali di aderire alla definizione agevolata (rottamazione quinquies) di cui all'art. 1 commi da 82 a 101 della legge 30/12/2025 n. 199 per le entrate comunali la cui riscossione è stata affidata all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2023

Considerato che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *"possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

Considerato che l'art. 239 co. 1, lett. b) n.7 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di Regolamento di Contabilità, Economato-Provveditorato, Patrimonio e applicazione dei tributi locali.

Visti Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali (CNCDEC) Punto 2.8.

VERIFICHE

L'Organo di revisione ha verificato che la suddetta proposta delibera consiliare:

- consente di rispettare il termine perentorio del 31 luglio ai fini della pubblicazione al sito internet dell'ente nonché trasmettere la stessa all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) così come

previsto nel primo periodo del comma 2 dell'art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88;

- è stata predisposta nel rispetto delle prescrizioni, in termini di adempimenti, previsti dai commi da 82 a 101 della Legge 199/2025 e integrato dall'art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88;

- che nella proposta delibera l'ente non ha derogato la disciplina statale in termini di criteri, scadenze e annualità oggetto della definizione agevolata;

- è stata predisposta tenendo conto della situazione economica e finanziaria dell'ente nonché della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate

- è formulato nel rispetto del principio di **autonomia finanziaria degli enti territoriali e dei principi di legalità e capacità contributiva**;

L'Organo di revisione, sulla base della documentazione fornita dal RSF ha altresì verificato che:

dall'interrogazione del sito all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER), ed in particolar modo del servizio "Rendicontazione on-line: monitor enti" risultano carichi affidati all'agente della riscossione non ancora riscossi per euro 936.253,24 di cui euro 784.838,18 a titolo di sorte capitale;

nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai medesimi carichi per euro 123.725,77 come determinati in sede di rendiconto della gestione 2025 e non ancora aggiornati agli incassi e ai discarichi intervenuti successivamente;

per tali residui attivi risultano accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità pari ad euro 123.348,35;

- la stima del gettito appare formulata secondo criteri prudenziali sulla base di una percentuale di adesione del 30 per cento;

- è stato valutato l'impatto sugli equilibri di bilancio di cui all'art. 162 TUEL e non emergono effetti negativi sul risultato di amministrazione

- ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario;

- in relazione alla **congruità, coerenza ed attendibilità** delle previsioni, osserva quanto segue:

l'adesione alla definizione agevolata mira a ristabilire un rapporto fiduciario con i contribuenti, favorisce il recupero di crediti di difficile esigibilità e di risalente formazione, accelera la regolarizzazione delle posizioni debitorie, riduce il potenziale contenzioso e semplifica la gestione dei crediti pregressi, anche in vista delle attività di riconsegna dei carichi previste dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 110/2024. Tuttavia si raccomanda la verifica analitica dei crediti inseriti nella rottamazione a cura del Responsabile del Settore Finanziario e il monitoraggio trimestrale degli equilibri di cassa e del FCDE;

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole all'approvazione della proposta delibera consiliare di adesione alla "rottamazione quinquies" di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88 e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel sito internet dell'ente e la relativa trasmissione all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) ai fini della sua tempestiva efficacia nonché di trasmettere la delibera successivamente, ai fini statistici al Ministero dell'economia e finanze.

L'Organo di revisione



[Handwritten signature]

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to dott.ssa Clara Mercuri

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to dott.ssa Clara Mercuri

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Agnese Panetta

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Luisa Cali

Li 31 LUG. 2026

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000.

L'ADDETTO AL SERVIZIO
F.to Claudia Chiera

PER COPIA CONFORME AL SUO USO ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

CAULONIA, 31 LUG. 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Luisa Cali



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune, per la durata di quindici giorni consecutivi dal 31 LUG. 2026;
- La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo, per dieci giorni consecutivi, articolo 124, comma 1, del T.U. Enti Locali n. 267/2000.
- ☒ La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal C.C., ai sensi dell'articolo 134 del T.U. Enti Locali n. 267/2000.

Caulonia li 31 LUG. 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Luisa Cali